



Notaio  
Giuseppe Sorrentini

-----Allegato "A" all'atto n. 18.593 della Raccolta-----

-----STATUTO-----

-----"SANGROGEST S.R.L."-----

-----TITOLO I°-----

-----DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE-----

-----Art.1-----

-----Denominazione-----

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, dell'art. 35 della Legge 28/12/2001 n. 448 e dell'art. 15 del D. Lgs. 23/05/2000 n. 164, è costituita una Società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, Società in house e patrimoniale degli Enti Soci affidanti, denominata "SANGROGEST S.R.L."-----

-----Art. 2-----

-----Sede sociale-----

1. La Società ha sede in Quadri (provincia di Chieti).-----  
2. Previa delibera dell'Assemblea dei Soci possono essere istituite sedi secondarie.-----  
3. L'Organo amministrativo può istituire Uffici, Filiali, Agenzie o Rappresentanze anche altrove nel territorio italiano e sopprimere quelli esistenti.-----

-----Art. 3-----

-----Durata della Società-----

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.  
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipata-----

mente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.-----

-----**Art. 4**-----

-----**Oggetto sociale**-----

1. La Società ha per oggetto l'erogazione, realizzazione e gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici e locali a rilevanza economica e di quelli di interesse generale e collettivo, come appresso specificati a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

a) illuminazione pubblica, servizi elettrici di interesse pubblico, impianti votivi;-----

b) impianti e reti inerenti il settore energetico, ivi incluse la produzione e la distribuzione di energia elettrica;-----

c) produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione del gas;-----

d) produzione e distribuzione di calore per usi multipli;-----

e) realizzazione e gestione, anche diretta, di strutture per:

1-minori orfani o allontanati dalle famiglie; -----

2-disabili; -----

3-accoglienza anziani; -----

4-residenze anziani (R.A);-----

5-residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);-----

6-residenze protette e semi protette riabilitative per malati psichiatrici e mentali; -----

7-diagnosi, prevenzione e cura di malattie con trattamenti e servizi di assistenza e degenza;-----

8-di tipo sanitario, ricreativo, sanitario ricreativo; -----

9-di accoglienza immigrati.-----

f) gestione reti idriche e fognanti;-----

g) gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e di impianti di depurazione;-----

h) ogni altro servizio pubblico e pubblico locale e/o territoriale a rilevanza economica e di interesse generale e collettivo.-----

2. La Società: -----

a) può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico; -----

b) può compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale e, in particolare, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari; -----

c) può assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, Enti ed Imprese, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi vigenti in materia; -----

d) può ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi; -----

e) può concedere pegni o ipoteche ed in genere prestare ga-

ranzie reali senza limitazione alcuna; -----

f) può partecipare alle gare, anche dei Soci, di appalto di servizi inerenti l'oggetto sociale ed assumere subappalti dei servizi medesimi; -----

g) può, con convenzione, affidare direttamente a società controllate ed appaltare, con le procedure disciplinate dal D.Lgs n. 163/2006, la gestione dei servizi affidateli direttamente dai Soci.-----

-----**TITOLO II°**-----

-----**CAPITALE SOCIALE - QUOTE**-----

-----**Art. 5**-----

-----**Capitale sociale**-----

1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000,00 (euro centomila) ripartito in n. 100 (cento) quote del valore nominale di Euro 1.000 (euro mille) l'una.-----

2. Le quote di partecipazione degli Enti Locali non potranno essere in nessun caso inferiore al 51% (cinquantuno per cento). -----

-----**Art. 6**-----

-----**Finanziamenti**-----

1. Qualora le esigenze finanziarie della Società lo richiedano i Soci potranno eseguire dei finanziamenti alla Società stessa che saranno infruttiferi di interessi, anche ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.-----

-----**Art. 7**-----

-----**Quote sociali**-----

1. Le quote sociali conferiscono ai loro possessori uguali diritti.-----

2. Il possesso delle quote implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.----

3. Per la mancata esecuzione dei conferimenti, anche parziale, dei Soci si applicano le disposizioni dell'art. 2466 c.c. ----

-----**Art. 8**-----

-----**Elezione domicilio**-----

1. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal registro delle imprese.-----

-----**Art. 9**-----

-----**Trasferimento quote**-----

1. Il Socio può liberamente trasferire in tutto o in parte le proprie quote agli altri soci o ad altri Enti, Enti Pubblici, Enti Territoriali Locali e organismi pubblici, non soci.----

2. Per l'efficacia e la pubblicità dei trasferimenti delle partecipazioni sociali valgono le disposizioni dell' art. 2470 c.c.-----

3. Per le facoltà di recesso del socio valgono le disposizioni dell'art. 2473 c.c., in quanto applicabili.-----

-----**Art. 10**-----

-----**Esclusione del Socio**-----

1. L'Assemblea dei Soci potrà escludere i Soci nei seguenti

casi considerati di giusta causa:-----

a) Il venir meno per qualsiasi motivo delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;-----

b) La mancata partecipazione senza giusto motivo, anche per una sola volta, all'assemblea di approvazione del bilancio;--

c) Il comportamento teso a rendere impossibile il funzionamento corretto dell'assemblea;-----

d) Gravi inadempienze che rendono più difficile il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

2. L'esclusione del Socio ai sensi dell'art.2473 bis c.c. non potrà essere effettuata mediante riduzioni del capitale sociale. -----

-----**TITOLO III°**-----

-----**ORGANI - COMPITI - FUNZIONAMENTO**-----

-----**Art. 11**-----

-----**Organi della Società**-----

1. Sono organi della Società:-----

- l'Assemblea dei Soci;-----

- l'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;-----

- il Direttore Generale;-----

- il Collegio Sindacale.-----

-----**Art. 12**-----

-----**Decisioni dei Soci**-----

1. Sono riservate alla competenza dei Soci:-----

a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-

tili;-----

b) La nomina degli amministratori;-----

c) La nomina, nei casi previsti dall'art.2377 c.c., dei sindaci

e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;-----

d) Le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

e) La decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;-----

f) Decisioni sulla fusione o scissione della Società;-----

g) Fissare gli indirizzi generali per la gestione della so-

cietà e lo sviluppo dei servizi.-----

h) L'aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve

secondo le disposizioni dell'art.2481-ter c.c. e può ridurre

il capitale stesso in applicazione della disciplina dell'ar-

t.2482 c.c..-----

2.Tutte le decisioni dei Soci sono prese con il voto favore-

vole di una maggioranza che rappresenti almeno il 51% del

capitale sociale.-----

-----**Art. 13**-----

-----**Assemblea dei Soci**-----

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'univer-

salità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità

alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.----

2.Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale,

purché in Italia, osservate le disposizioni di legge e del

presente Statuto. -----

3.L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.-----

4.Quando particolari circostanze lo richiedono l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.-----

-----**Art. 14**-----

-----**Convocazione dell'assemblea**-----

1.La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta dall'organo amministrativo al domicilio di ciascun Socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante telegrammi o messaggi di posta elettronica certificata o con raccomandata A/R o con consegna a mano.-----

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.-----

3. Nello stesso avviso può essere fissato un altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.-----

4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assiste l'Organo amministrativo in carica e tutti i sindaci effettivi del Collegio Sindacale se istituito.-----

-----**Art. 15**-----

-----**Rappresentanza in assemblea**-----

1. Ogni Socio che ha diritto di intervenire in assemblea deve farsi rappresentare dal legale rappresentante ovvero da persona designata dal proprio consiglio o organo amministrativo mediante delega scritta, purché il delegato non sia amministratore, componente il Collegio Sindacale o dipendente della Società.-----

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.-----

3. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni intervenuti abbandonino l'adunanza.-----

-----**Art. 16**-----

-----**Presidenza dell'assemblea**-----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato e, in caso di suo impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.-----

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, preferibilmente tra i dipendenti della Società, che redige il verbale di seduta e ne cura la trascrizione nel libro dei verbali dell'assemblea.-----

-----**Art. 17**-----

-----**Costituzione dell'assemblea**-----

1. Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea valgono

le disposizioni dell'art. 2479 bis c.c. nella parte applicabile. -----

-----**Art. 18**-----

-----**Funzionamento dell'assemblea**-----

1. Il Presidente dell'assemblea verifica e fa constatare il diritto di intervento alla medesima in capo agli intervenuti.-

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. -----

3. Nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.-----

4. Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno prova anche di fronte ai terzi.-----

-----**Art. 19**-----

-----**Modalità di votazione**-----

1. Le modalità di votazione delle decisioni dei Soci saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.-----

-----**Art. 20**-----

-----**Amministrazione**-----

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri a seconda di come stabilito dai Soci in sede di costituzione ovvero dall'assemblea in sede di rinnovo del-

1.l'organo amministrativo.-----

2.Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475 bis c.c.----

3.L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca e si sostituisce a norma di legge e del presente Statuto.-----

4.I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e devono essere scelti fra persone che godono dei requisiti di onorabilità e abbiano competenza nel campo dei servizi di pubblico interesse.-----

-----**Art. 21**-----

-----**Consiglio di Amministrazione**-----

1.Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione:-----

a) Il Consiglio di Amministrazione, se non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di cui fanno parte;-----

b)La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato. Nei confronti dei terzi l'intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza del Presidente;-----

c)Il Presidente può nominare, preferibilmente fra i dipendenti della Società, una persona che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione;-----

d) In caso di assenza o d'impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età;-----

e) Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori in carica, gli altri decadono dall'ufficio e l'assemblea dovrà procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;-----

f) Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, l'Assemblea dei Soci provvederà a sostituirli entro quarantacinque giorni dalla cessazione, salvo quanto previsto al punto n. 5;-----

g) Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti;-----

h) Nel periodo intercorrente fra la data di revoca e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.-----

-----**Art. 22** -----

-----**Convocazione del Consiglio di Amministrazione**-----

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o ne

venga fatta domanda dal Direttore Generale, qualora nominato, da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero dal Collegio Sindacale ove istituito.-----

2. La convocazione dovrà indicare gli argomenti da discutere e il luogo, il giorno e l'ora della riunione e dovrà essere recapitata ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ed ai componenti del Collegio Sindacale e al Direttore Generale, qualora nominati, almeno otto giorni prima con telegramma o con consegna a mano o con raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata. -----

La convocazione in caso di urgenza, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere recapitata agli stessi interessati stesso mezzo almeno 24 ore prima della riunione. -----

-----**Art. 23**-----

-----**Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. -----

2. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Società e può riunirsi altrove purché nel territorio italiano.-----

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni previsto dall'art. 2478 c.c. e saranno sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario.-----

-----**Art. 24**-----

-----**Poteri dell'Organo amministrativo**-----

1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione: -----

- Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate alla decisione dei Soci, nonché per l'approvazione dei Contratti di Servizio;-----

- Il Consiglio di Amministrazione nomina direttamente il Direttore Generale, da scegliersi tra persone provviste di comprovata esperienza cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 28 e ne stabilisce il compenso;-----

- Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche tra persone estranee al Consiglio, Procuratori speciali e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi; - Al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Procuratori speciali e ai mandatari spetta la rappresentanza della Società nei limiti della procura conferita.-----

2. In caso di nomina di un Amministratore Unico:-----

- L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed in particolare gli sono riconosciute tutte

le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate alla decisione dei Soci, nonché per l'approvazione dei Contratti di Servizio;-----

- L'Amministratore Unico nomina direttamente il Direttore Generale da scegliersi tra persone provviste di comprovata esperienza cui sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 28 e ne stabilisce il compenso;-----

- L'Amministratore Unico potrà nominare direttamente procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi;-----

- Al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Procuratori speciali e ai mandatari spetta la rappresentanza della Società nei limiti della procura conferita;-----

- L'Amministratore Unico può aumentare il capitale sociale secondo le disposizioni dell'art. 2481 c.c.;-----

- L'Amministratore Unico convoca l'Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2482-bis c.c., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, sottoponendo alla stessa, nella relativa seduta, la relazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo;-----

- L'Amministratore Unico convoca altresì l'Assemblea dei Soci quando si verifica anche uno solo dei casi previsti al precedente art. 10. -----

-----**Art. 25**-----

-----**Remunerazione dell'Organo amministrativo**-----

1. All'Organo amministrativo spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. -----

2. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida fino alla revoca dell'Organo amministrativo ovvero fino a diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci.-----

-----**Art. 26**-----

-----**Rappresentanza della Società**-----

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera.-----

-----**Art. 27**-----

-----**Revisore contabile unico - Collegio Sindacale**-----

1. Ricorrendone i presupposti di legge l'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dal presente Statuto nomina il Revisore contabile unico o il Collegio Sindacale definendone il numero dei componenti effettivi e supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992.-----

2. L'Assemblea nomina fra i componenti effettivi il Presidente del Collegio.-----

3. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.-----

4. Le funzioni e i compiti del Revisore contabile unico o del Collegio Sindacale sono definiti dalla Legge.-----

-----**Art. 28**-----

-----**Direttore Generale**-----

1. Il Direttore Generale, qualora nominato, esercita le seguenti funzioni, nei limiti dell'incarico ricevuto:-----

a) Esegue le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;-----

b) Formula le proposte all'Organo Amministrativo e nelle materie di competenza del medesimo esprime parere consultivo obbligatorio;-----

c) Informa l'Organo Amministrativo, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia, parere o chiarimento;-----

d) Sottopone all'Organo Amministrativo lo schema di budget annuale e del progetto di bilancio di esercizio.-----

-----**TITOLO IV°**-----

-----**BILANCIO ED UTILI**-----

-----**Art. 29**-----

-----**Esercizio sociale**-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

-----**Art. 30**-----

-----**Bilancio d'esercizio**-----

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio.-----

2. Il bilancio di esercizio unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, se istituito, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nei termini fissati dalla legge e del presente Statuto, e sarà comunicato al Collegio Sindacale, se nominato, almeno 30 giorni prima dei predetti termini ai fini dell'ottenimento di detta relazione.-----

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

4. A cura dell'Organo amministrativo i bilanci societari potranno essere certificati annualmente da una primaria società di revisione.-----

-----**Art. 31**-----

-----**Destinazione degli utili**-----

1. Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:---  
a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;  
b) il rimanente 95% (novantacinque per cento) sarà attribuito ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo che l'Assemblea deliberi a favore di riserve straordinarie, o per altre destinazioni, oppure disponga di rimandarla in tutto od in parte agli esercizi successivi.-----

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.-----

-----**TITOLO V°**-----

-----**SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE,**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI**-----

-----**Art. 32**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

1. Per le cause di scioglimento e per i criteri di svolgimento della liquidazione e della nomina e revoca dei liquidatori valgono le disposizioni degli art. 2484 e seguenti c.c.-----

Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le norme di legge vigenti.-----

-----**Art. 33**-----

-----**Controversie - clausola arbitrale**-----

1. Qualunque controversia insorga fra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e i liquidatori della Società, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla Legge alla cognizione del Giudice Ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati ai sensi di legge.-----

-----**Art. 34**-----

-----**Disposizioni generali**-----

1.Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi di riferimento alle Società partecipate, in quanto compatibili.--

Firmato: SILVIO DI PIETRO - NOTAIO GIUSEPPE SORRENTINI.-----

La presente copia xerografica composta di pagine ventotto è  
conforme al suo originale.

Si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Lanciano addì